

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1426

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTINOTTI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO  
GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA,  
PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*

*Presentata il 26 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo indispensabile la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su ciò che è accaduto a Genova in occasione del G8 e delle manifestazioni di dissenso e di protesta contro di essa.

Gli avvenimenti, infatti, che riteniamo molto gravi sul piano repressivo, fino al punto che ci sembra emergere una sospensione dello Stato di diritto per quanto riguarda garanzie e diritti dei singoli e la stessa libertà costituzionale di manifestazione, sollevano inquietudini sul terreno

della dinamica dei fatti, molto oscura, delle disposizioni impartite alle Forze dell'ordine, delle responsabilità politiche e della gerarchia dei comandi militari.

Per evitare imprecisioni e strumentalizzazioni, che riguardano l'immagine stessa del nostro Paese in campo internazionale, è indispensabile che il Parlamento accerti con precisione le dinamiche degli avvenimenti affinché si possano, al fine, trarre giudizi motivati su una questione politica e giuridica di rilevanza straordinaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e funzioni  
della Commissione di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*.

## ART. 2.

*(Composizione e durata  
della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

## ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 4.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### ART. 5.

##### *(Organizzazione dei lavori della Commissione).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento

interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dall'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

#### ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

